

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2827

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATOe
MELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1997

Disposizioni in materia di parità scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sulla parità scolastica, approvato dal Consiglio dei ministri, a nostro avviso non è convincente rispetto alla necessità di superare ogni possibile integralismo; tuttavia, offre l'opportunità di affrontare una questione ormai matura.

E, infatti, la questione della parità scolastica è troppo seria per permettere a chiacchierata di usarla strumentalmente; e, soprattutto, quella questione allude a principi e a diritti che sono, e devono continuare ad essere, non comprimibili. Si tratta di principi e diritti che rimandano a domande primarie, e spesso divergenti, di libertà e di equità, e la cui composizione e la cui «pacifica convivenza» non sono nè semplici nè lineari.

Oggi, insomma, la tutela dell'autonomia nelle scelte formative e il valore della giustizia sociale nell'accesso a pari opportunità scolastiche non si conciliano facilmente. Anzi. La scarsità di risorse disponibili per la scuola, il connotato tuttora censitario e classista dell'istruzione (specie quella universitaria) e, più in generale, gli *standard* largamente insoddisfatti del servizio pubblico impediscono di collocare la pluralità delle offerte culturali all'interno di una libera ed ampia disponibilità di scelta da parte degli utenti. In altri termini, non c'è - come condizione di partenza - uguale opportunità di opzioni; e la scelta dei percorsi formativi (in concreto: del tipo di scuola) è, tuttora, fortemente condizionata da disuguaglianze economiche e sociali.

Ma la permanenza di tali disuguaglianze - e, dunque, l'esigenza di equità - rischia di differire, se non di eludere, quella questione altrettanto importante sul piano dei valori - e rappresentativa di un'esigenza di libertà - che è la pluralità delle offerte di formazione. Pluralità che tende ad ampliar-

si: si moltiplicano i luoghi e le sedi capaci di produrre conoscenza, di formare e di qualificare, di assicurare opportunità di apprendimento. Basti pensare al gran numero di soggetti (dai settori della pubblica amministrazione alle grandi associazioni di volontariato, dai servizi di tutela dei beni ambientali e culturali alle imprese private, dalle università non pubbliche ai centri di ricerca e di studio fino agli enti locali) che, già oggi, concorrono a distribuire in più sedi e in più tempi le possibilità di formazione. Come è noto, la nostra società si va facendo multi-culturale e multi-religiosa (basta pensare al numero e al peso crescente degli islamici e che, già oggi, le scuole ebraiche ricevono un contributo statale), dunque non si può centrare la problematica in questione con il solo coinvolgimento della scuola cattolica.

Ovviamente si tratta di verificare il divario, non facilmente componibile (tanto meno in tempi brevi), tra domanda di autonomia e domanda di uguaglianza. Va elaborata, quindi, una proposta di mediazione; una proposta che consenta offerte culturali diverse, ma che non implichi la formazione di gabbie confessionali o ideologiche. Va ricordato, in primo luogo, che le «altre scuole» di cui parliamo resteranno cosa diversa, con diverso *status* e diverse prerogative, rispetto alla scuola pubblica; sarà questa la sola scuola da tutelare come bene collettivo, costituzionalmente protetto. Questo primato non può essere discusso se non modificando radicalmente - come vorrebbero i liberisti - la concezione del pubblico. Con la nuova interpretazione libero-familiista, il bene pubblico diventa semplicemente la carità pubblica, il residuo destinato ai poveri o a coloro che non possono permettersi l'acquisto del bene privato di qualità.

E, invece, il bene pubblico deve essere un bene generale che deve consentire a tutti i cittadini l'opportunità di raggiungere un grado ugualmente soddisfacente di conoscenze, correggendo o neutralizzando differenze di ceto, sesso o razza.

Va ribadito, inoltre, che l'equipollenza di trattamento si applica, innanzitutto, agli studenti.

Tutti i soggetti culturali, associativi e religiosi che elaborano progetti formativi per i giovani - purchè rispettosi di alcune rigorose condizioni - devono avere l'opportunità di integrare le proprie offerte nel percorso unitario dell'istruzione pubblica, accettando il confronto e la contaminazione con culture diverse.

Da qui l'inderogabile necessità che lo Stato sia tenuto ad istituire scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale, secondo il dettato costituzionale, e che per tale compito primario non sia prevista intercambiabilità, sostituzione o delega. La scelta prioritaria dev'essere quella di destinare - in un piano straordinario pluriennale di interventi - risorse per l'attuazione delle riforme nella scuola pubblica, nell'università e nella ricerca. È un punto che non si può eludere. Sarebbe irrealistico e sbagliato considerare contribuzioni per le scuole paritarie senza avere programmato sostegni per il progetto riformatore della scuola e delle università pubbliche.

Dunque, la prima preoccupazione deve essere per lo sviluppo della scuola pubblica e per il miglioramento delle strutture e della

qualità dei suoi servizi, ma ritenendo legittima ed anzi tutelando anche la volontà di istituire scuole private, dotate di uno specifico progetto culturale, purchè aliene da integralismi e fondamentalismi.

Le scuole private, quale che sia la loro ispirazione, devono accettare indirizzi e mete nazionali da sottoporre a un sistema di valutazione nazionale e di forti ed aggiornati controlli. Le scuole private devono anche essere soggette ai provveditorati e al Ministero (come avviene per le cliniche private nel campo della sanità); devono garantire precisi *standard* qualitativi; devono reclutare i docenti rispettando le graduatorie pubbliche, senza discriminazioni; devono assicurare il rispetto del contratto nazionale di lavoro e i diritti politici e di rappresentanza degli studenti e del personale, docente e non.

Lo Stato, d'altra parte, deve consentire a tutte le famiglie di poter effettuare una libera scelta indipendentemente dal reddito; e questo può tradursi nella possibilità, per le famiglie a basso reddito, di usufruire di sgravi fiscali. Dunque, nessun finanziamento diretto, nessun *bonus* o stesso sconto (o stesso sgravio) per i libri di testo.

A nostro avviso, queste sono le condizioni che potranno assicurare un reale pluralismo tra le diverse culture e le diverse proposte formative, condizioni che a loro volta saranno assicurate dalla funzione di servizio offerta dalla scuola pubblica e dalle garanzie di controllo degli *standard* qualitativi esercitate dal Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI

Art. 1.

1. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che il richiedente (privato o legale rappresentante di un ente) e il personale addetto alla scuola o all'istituto di educazione siano in possesso della cittadinanza, della maggiore età, del godimento dei diritti civili e politici;

b) che siano resi pubblici i programmi, nonchè i nomi e i titoli professionali dei componenti il corpo insegnante ed il nome del gestore (privato o ente);

c) che i locali destinati alla scuola o all'istituto siano idonei dal punto di vista igienico sanitario e didattico;

d) che sia fornita adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell'istituto.

2. Le scuole e gli istituti di educazione di cui al comma 1 non possono assumere la denominazione di scuole ed istituti statali se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti non sono conformi a quelli in vigore nelle corrispondenti scuole ed istituti dello Stato.

Art. 2.

1. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione, a norma dell'articolo 1, deve presentare domanda scritta all'Uffi-

cio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza delle condizioni prescritte.

2. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, accertata tale sussistenza, rilascia nel termine di due mesi il nulla osta, ordinando l'iscrizione della scuola o dell'istituto nell'elenco regionale di cui all'articolo 3. Nello stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento negativo, qualora si accerti l'inesistenza di taluna delle condizioni prescritte.

3. Trascorso il termine di due mesi senza che il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale abbia provveduto, il nulla osta si intende rilasciato, salva la responsabilità dell'Amministrazione della pubblica istruzione in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte; la scuola o l'istituto, in tal caso, saranno senz'altro iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

4. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

5. Chiunque istituisca una scuola o un istituto di educazione senza il prescritto nulla osta è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 300 milioni.

6. Disposizioni particolari regolano l'istituzione di scuole ed istituti di educazione da parte di enti o cittadini stranieri.

Art. 3.

1. È istituito presso ciascun Ufficio scolastico regionale un elenco in cui sono iscritti, in ordine cronologico, le scuole e gli istituti ai quali sia stato rilasciato il nulla osta e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2. Per ogni scuola o istituto è formato un fascicolo nel quale, oltre agli atti relativi alla scuola, sono inseriti i programmi ed un prospetto dell'ordinamento didattico della scuola o dell'istituto.

2. La scheda ed il fascicolo sono pubblici.

Art. 4.

1. Le scuole e gli istituti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica per ciò che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanere delle condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco, la corrispondenza dell'insegnamento ai programmi resi pubblici e la serietà e l'efficienza didattica. La vigilanza non può estendersi all'orientamento culturale, nè all'indirizzo pedagogico-didattico.

2. La vigilanza è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione per mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 5.

1. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con decreto motivato, può sospendere il funzionamento della scuola o dell'istituto quando siano accertate delle irregolarità e deficienze gravi, deve invece revocare il nulla osta ed ordinare la cancellazione dall'elenco quando sia venuta meno qualcuna delle condizioni prescritte. I provvedimenti suddetti vengono menzionati nella scheda ed allegati in copia al fascicolo della scuola o dell'istituto.

2. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il Ministero della pubblica istruzione deve decidere nel termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

Art. 6.

1. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti di cui al presente capo ed i titoli

eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

2. Le regioni, sulla base dei principi di cui al presente capo, regolamentano con una propria legge il riconoscimento delle scuole rivolte alla formazione professionale.

CAPO II.

SCUOLE EQUIPARATE

Art. 7.

1. Le scuole non statali possono ottenere la parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando si trovino nelle condizioni previste negli articoli seguenti.

2. Le scuole non statali che ottengono la parità sono dette equiparate ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali.

3. La concessione della parità con le scuole statali determina per gli alunni delle scuole equiparate un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali; gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno piena validità legale a tutti gli effetti.

4. Alle scuole equiparate è garantita piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.

Art. 8.

1. La parità è concessa alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 1, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) la scuola deve avere personalità giuridica e deve funzionare da almeno un anno con iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3;

b) la scuola deve essere organicamente costituita in corsi completi corrispondenti a

quelli delle scuole statali; in nessun caso può essere concessa la parità a singole classi o a singoli corsi;

c) la scuola non deve avere legami di organizzazione con scuole o istituti non statali non equiparati;

d) i fini e gli ordinamenti didattici della scuola devono essere conformi a quelli delle corrispondenti scuole statali;

e) l'insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione;

f) i mezzi didattici devono rispondere alle esigenze proprie del tipo di scuola;

g) deve essere predisposto un organico di cattedre, che deve essere coperto con personale fornito di legale titolo di abilitazione; il preside deve avere superato le prove di un corrispondente concorso statale per titoli ed esami;

h) il rapporto di impiego del personale direttivo e insegnante della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, deve essere regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico, di carriera e di quiescenza, adeguato alle sue funzioni;

i) l'organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l'applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti;

j) la trasparenza e la pubblicità di gestione dei bilanci della scuola devono essere garantite da controlli amministrativi.

Art. 9.

1. La parità è concessa con decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale a cui è affidata l'istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

Art. 10.

1. Il personale insegnante, che abbia preventivamente dichiarato la propria disponibilità al rispetto del principio educativo della scuola, è nominato sulla base delle graduatorie, per il conferimento delle nomine in ruolo o delle supplenze, esistenti presso il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola.

Art. 11.

1. La scuola equiparata è aperta a tutti coloro che ne condividono il principio educativo.

2. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole equiparate le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.

Art. 12.

1. Le scuole equiparate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall'articolo 4.

2. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ed ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità o la chiusura della scuola equiparata, fatti salvi i diritti degli alunni che potranno iscriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.

Art. 13.

1. Gli enti locali possono istituire autonomamente scuole equiparate. Tali scuole non

necessitano degli adempimenti di cui all'articolo 9. Alle stesse si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

CAPO III.

ISTRUZIONE FAMILIARE

Art. 14.

1. L'istruzione che viene impartita sotto la diretta responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci è soggetta soltanto all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo scolastico secondo le norme vigenti.

2. Per l'istruzione impartita in comune, sotto la responsabilità di più genitori associati a tale scopo, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

1. Alle scuole parificate, pareggiate ed alle scuole legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa parità provvisoria con le scuole statali corrispondenti.

2. La parità provvisoria non è concessa quando il riconoscimento legale è limitato a singole classi o a singoli corsi.

3. Le scuole di cui al comma 1 assumono la denominazione di scuole equiparate, ma nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono chiedere la conferma della parità provvisoria secondo le disposizioni di cui al capo II.

4. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, se accerta la sussistenza delle condizioni previste dalla presente legge, con-

ferma la parità, altrimenti revoca la parità provvisoria.

5. La parità provvisoria è senz'altro revocata se nel termine di cui al comma 3 non è stata chiesta la conferma.

6. Le scuole parificate, pareggiate e le scuole legalmente riconosciute che non chiedono o non ottengono la conferma della parità provvisoria e quelle funzionanti con presa d'atto assumono la posizione e la qualifica di scuole private se sussistono le condizioni di cui al precedente capo I.

7. Il personale delle scuole pareggiate che ottengono la parità conserva i diritti acquisiti.

8. Gli alunni regolarmente iscritti alle scuole di cui al comma 6 possono iscriversi presso le scuole statali o equiparate, di pari grado o tipo, alle classi per le quali posseggono il titolo legale.

Art. 16.

1. Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso a coordinare le disposizioni della legge stessa con quelle del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale coordinamento avviene nel rispetto delle procedure di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 121, e successive modificazioni.

